

M E M O R I A

(9)

Per la Duchessa della Pefche.



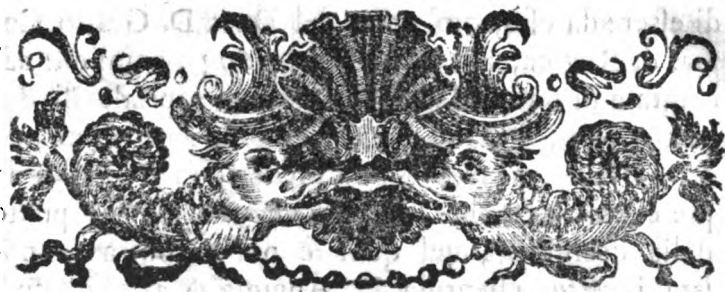
A E N O M E 31

...and ...



...and ...

...and ...



NON è giudizio ove non è azione. Quindi coloro , che mettonsi ad agitare , dovrebbero , avanti ogni altra cosa , assai tritamente discutare , se competa loro l'azione , che intendono istituire.

Lo qual esame se il signor D. Antonio Macedonio avesse fatto precedere all'intraprendimento della presente lite, come stea ben fare, siati di credere, che, avveduto di non avere niuna azione, se ne farebbe del tutto, con miglior senno, rimasto. Egli adunque, qual'erede di un' antichissima D. Lucrezia Macedonio, intende di rappresentare un credito sul feudo di Carpinone. E poichè questo feudo, stato un tempo della illustre famiglia Pisanelli de' Duchi delle Pesche, fu poi venduto al Barone D. Gennaro di Risi, che n'è l'attual possessor, istituì egli, l'anno 1749, un giudizio contra il trapassato Duca

delle Pesche D. Federico Pisanelli, pretendendo, di essere da esso, com' erede del Duca D. Giulio Cesare di Regina, pagato di ducati 7693, composti dal capitale di ducati 823, residuo del capitale di ducati 1500, e dalle terze decorse: e domandò altresì l'assistenza sul feudo predetto (1). Tal' è la presente causa, che ha poi condotta fino al punto della decisione, nel qual' è ora, contra la nostra illustre clientola D. Angiola Maria Pisanelli, Duchessa delle Pesche. La ragion della quale in escludendo la pretesione dello attore, è tanto soda e stabile e patente, quanto è quella, che nasce dalla mancanza dell' azione in D. Antonio, e del debito in lei, come in questa nota fia dimostrato. Per le quali cose riducendosi questa lite ad una manifesta versazione, non solo debbe ella andarne assoluta, ma ha piena confidenza nella giustizia del Tribunale, che debba essere ristorata della spese della lite. E perchè si faccia chiarissima idea di sua ragione, altro non è richiesto, se non che saperfi il fatto, onde da se stessa tutta raggiante appare: ed esso è questo.

D. Antonio della Quadra, infra i molti beni di fortuna, possedeva una casa in questa capitale, ove dcesi l' incoronata, una maseria a posilipo, ed il feudo di Carpinone. L'anno 1621 so-
prav-

(1) *Fol. 1: fol. 48 & 49 proc. D. Antonis Macedonio.*

(V.)

pravvenegli il bisogno di avere mille e cinquecento ducati, ed ebbegli da D. Lelio di Alessandrio, e della sua moglie D. Lucrezia Macedonio, a' quali vendette perciò ducati centododici mezzo l'anno, e gli diede per sicurezza la speciale ipoteca sulle anzidette casa e masseria. Ed oltre a questa speciale ipoteca, diede loro la generale altresì su di tutt' i suoi beni burgenfatici, e feudali. E poichè la ipoteca feudale non si sarebbe potuta acquistare, senza averne lo assenso del Re, si riferbarono d' impetrarlo (1): nè poi lo impetraron mai più, contenti della ipoteca de' burgenfatici. Or D. Antonio della Quadra, l'anno 1633, vendette il feudo di Carpinone al Duca D. Giulio Cesare di Regina, per sessantamila ducati. De' quali delegò il compratore a pagare ducati dodicimila cencinquanta a' suoi creditori, descrivendo chi erano, e quanto era il credito di ciascuno. Fra essi fu messo D. Lelio di Alessandrio, com'erede di D. Lucrezia Macedonio. Ecco le precise parole della delegazione: *a Lelio di Alessandrio erede di Lucrezia Macedonio annui ducati 111. 50 per capitale di ducati 1500* (2). E prima che in questa narrazione più avanti si proceda, è da

A 3

sa-

(1) *Fol. 106 ad 114 proc. D. Antonii Macedonio.*

(2) *Fol. 26 & seq. proc. D. Antonii Macedonio.*

sapere, che a quella generale ipoteca de' beni di D. Antonio della Quadra, ed a questa delegazione, appoggia tutta la ragion sua il signor D. Antonio Macedonio: e noi farem vedergli, che nè l'una, nè l'altra gli può valere per niente. Diciam prima della delegazione. Questa non fu così puramente fatta, com' egli vorrebbe, che altri credesse: ma fu fatta sì bene con legge espressa, ch' essa dovea fortire l' effetto suo, quantovole i creditori avessero avuto il regio assenso: *purchè questi creditori avessero il privilegio del regio assenso in forma regia Cancellaria, e di ogni solennità roborato (1).* Ed oltre a ciò, si convenne ancora: *che se nel caso della restituzione de' suddetti ducati 12150 dovuti a' sopradetti creditori, alcuno di effo non avesse regio assenso spedito di ogni solennità, per la convalidazione del suo credito; in detto caso il capitale di detto credito, che non avrà assenso, debba rimanere in Banca vincolato da impiegarsi in compra con consenso di effo Duca D. Giulio Cesare, suoi eredi, e successori per evizione (2).* Ora per questa delegazione acquistò niun dritto mai D. Lelio di Alessandro, il cui credito mancava di assenso, ovvero contraffe niuna obbligazione con lui il compratore? certamente nè quel-

(1) Fol. 29. loc. sign. proc. D. Antonii Macedonio.

(2) Fol. 33. loc. sign. proc. Antonii Macedonio.

quello avvenne, nè questo. E conseguentemente, se egli non era creditore del Duca, nè questi debitor suo, non avea dritto a chiedere di essere pagato. E tanto era egli tonoscente di questa verità, che avendo il Duca, il mese di settembre dell'anno 1635, fatto il deposito nel Banco de' ducati mille e cinquecento per pagarsi a lui; quando avesse lo assenso, egli ne seppe, nè potette giustificare il suo credito, intanto che di quel denaro ne furon dismessi due creditori con assenso (1); ed egli persuaso di rimaner creditore della Quadra, concorse, l'anno 1637, sul suo patrimonio, ove fu graduato nel decimoterzo luogo (2). Se dunque il Duca D. Giulio Cesare non lo pagò, fu perchè non dovea pagarlo. Ecco dunque, che tutta la ragione sua nascente dalla delegazione, cade da se.

Or se la delegazione non regge, molto meno può stare l'azione ipotecaria, da che la ipoteca non si costituisce su de' beni feudali, senza lo assenso: e non poteva costituirsi su de' burgensatici del feudo, come quelli, che non erano del debitore D. Antonio della Quadra, ma erano sì bene di D. Fabio Cicinelli, al quale ne fu delegato pagarsene il prezzo, come innanzi si dirà. Ed ecco patentemente dimostrata la man-

(1) *Fol. 158: fol. 164 lit. C.: fol. 186: fol. 190 lit. V. att. seq. D. Antonii della Quadra.*

(2) *Fol. 23 proc. D. Antonii Macedonio.*

(VIII)

canza dell' azione nello attore .

E per maggiormente compiere la nostra difesa , farem' ora vedere , che nella persona della nostra illustre clientola non è debito , da che lo intero prezzo del feudo fu pagato .

Il predetto feudo fu da D. Antonio della Quadra venduto al Duca D. Giulio Cesare di Regina per 60000 ducati , come si è narrato . I quali furon soddisfatti nella seguente maniera . Tutto il burgenfatico del feudo apparteneva a D. Fabio Cicinelli, in virtù di transazione seguita ad una strepitosa lite : e da questo fu venduto a D. Antonio della Quadra per ducati 10800 (1) . Al quale perciò furono delegati pagarli , come a creditore anteriore su di esso , e già gli furon pagati (2) . De' ducati 49200 del feudale fu fatto il deposito di ducati 12150 , i quali furon pagati a' seguenti creditori con assenso : ducati 4150 al Duca di Atella Caracciolo (3) : ducati 1000 agli eredi di D. Andrea Caracciolo (4) : ducati 1000 agli eredi di D. Fabio Caracciolo , Duca di Campolieu .

(1) Fol. 370 proc. D. Antonii della Quadra .

(2) Fol. 173 : fol. 196 acta seq. D. Antonii Quadra .

(3) Fol. 143 lit. B. & fol. act. seq. D. Antonii Macedonio .

(4) Fol. 171 lit. D. dist. proc. : fol. 166 dist. proc. acta seq.

(IX)

lieto (1) : ducati 700 agli eredi di Pompeo Gattola (2) : ducati mille ad Alessandro di Genaro, e Tommaso Paolucci (3) : ducati 2000 al monistero di S. Lorenzo (4) : ducati ottocento a Confalvo di Palma (5). Rimanevano a pagarsi i ducati mille cinquecento, ch'eransi depositati, per pagarsi ad Alessandro e Macedonio, de' quali ne furon pagati ducati 1300 a D. Giuseppe, e D. Mario Galeoti : e ducati 200 agli eredi di D. Tommaso Correale (6). Ecco soddisfatta una parte del prezzo. Del quale deposito e pagamento ne fu altresì con istrumento quietato il compratore dal debitore (7).

Altri 25912 ritenne il compratore per crediti suoi, de' quali conseguir doveva ducati 432 per cagione d'interesse: e il dappiù per capitali, a lui dovuti per contratti con regj assenti. Ora in proposito di questa ritenzione bisogna rispondere ad una obbiezione, che si fa a nome dello attore. Diceasi, che in due di tali contratti, cioè in quello di ducati trecento de' 28 di settembre dell' anno

1629,

(1) *Fol. 930 proc. D. Antonii della Quadra.*

(2) *Fol. 176 : fol. 179 dict. proc. acta seq.*

(3) *Fol. 930 proc. D. Antonii della Quadra.*

(4) *Fol. 930 dict. proc.*

(5) *Fol. 180 dict. proc. acta seq. : fol. 185.*

(6) *Fol. 158. dict. proc. act. seq. : fol. 164.*

lit. C : fol. 186 : fol. 190 lit. V.

(7) *Fol. 309 proc. patrimon. della Quadra.*

1629, e in quello de' 3 di ottobre dell' anno 1630 non apparisce interposto lo assenso del Re: la qual cosa si vuol trarre dalla seguente fede negativa, sottoscritta dallo Archivario della regia Cancelleria a' 12 di settembre dell' anno 1772: *Certifico io sottoscritto, qualmente essendo stato richiesto di rinvenire nell' archivio della real Cancelleria di mio carico due regi assensi su due istrumenti di vendita di annuo entrate fatte da D. Antonio, e D. Alvaro della Quadra a beneficio di D. Giulio Cesare di Regina, uno de' 28 di settembre 1629 per capitale di ducati 300, e l' altro de' 3 di ottobre 1630 per capitale di ducati 3000: avendo perciò fatte le dovute diligenze tanto ne' registri dell' assensi, quanto in quelli de' suggelli del mese di settembre 1629 per tutto il 1631, non l' ho ritrovati nè registrati, nè suggellati (1). Dalla qual fede immaginando D. Antonio di poter trarre la mancanza dello assenso in questi contratti, vuole dedurre per conseguente la ingiustizia della ritenzione.*

A questa novella intrapresa due risposte si danno. La prima è, che nello strumento dell' ultimo contratto fatto tra il Duca D. Giulio Cesare, e D. Antonio della Quadra, l' anno 1631, dicessi, essersi ottenuto l' assenso ai precedenti. Un' asserzione fatta in uno strumento antico; fatta da chi sapeva ottimamente quello, che asseriva, e fat-

(1) Appuramento de' fatti num. 3.

e fattà dal debitore , che avrebbe avuto tutto l'interesse a poterla non fare , pruova conchiudentemente la verità della interposizione de' precedenti assenti . La seconda è , che per una fede di D. Giuseppe Valle regio Percettore , e conservatore de' libri del real suggello , si vede mancare il libro dell'anno 1630 , e in quello dell'anno 1631 sotto il dì 4 di aprile trovarsi notato , essere stato suggellato il seguente assenso: *Assenso all' obbligazione de' feudali di D. Alvaro e D. Antonio della Quadra padre e figlio in beneficio di D. Cesare di Regina per annui ducati 300 per prezzo di ducati 3000.* Dunque se a questo ultimo contratto fu dato lo assenso, e nello strumento di esso asseriscono i contraenti , essersi interposto lo assenso ai precedenti , di cui si fa menzione , egli è da averli per interposto.

Ma fingendosi , che in alcuno di tai contratti l' assenso mancasse , non si farebbe perciò maggiore la ragione di D. Antonio . In questo caso sarebbe il credito del Duca D. Giulio Cesare puro credito cartolario, senza ipoteca, avente perciò sola azione personale , come è quello di D. Antonio altresì. Ed in egual condizione , non ha egli diritto d' inquietare gli eredi del Duca D. Giulio Cesare , che ebbe l'accortezza di saperli prima di lui-pagare.

Il rimanente prezzo del feudo , ch'erano ducati 11138 furono pagati nella seguente maniera . Il Duca D. Giulio Cesare di Regina lasciò un figliuol

gliuol maschio chiamato D. Antonio, e due femine, la prima detta D. Vincenzia, l'altra D. D. Emilia. Essendo trapassato D. Antonio senza figliuoli, succedette al feudo D. Vincenzia. La quale andò a marito col Duca delle Pesche D.

Pisanelli, il quale perciò divenne il debitore del restante prezzo del feudo. Ora sino all'anno 1690 furono per ordine del S. C., facendone le istanze i creditori del patrimonio di D. Antonio della Quadra, pagati da' signori Pisanelli ducati 5500 (1). L'anno poi 1691 i suddetti creditori volevano astringere il Duca D. Cesare Pisanelli, discendente di D. Vincenzia, e possessore del feudo di Carpinone, a pagare i rimanenti ducati 5638, e tutti gl'interessi. Il debitore opponea la mancanza di alcuni corpi compresi nella vendita, per la quale voleva fare alcune ritenzioni. Quindi, precedente decreto di *expedire*, si venne da essoloro ad una convenzione, stipulata con pubblico e solenne strumento. Per la quale il Duca D. Cesare si obbligò a pagare i ducati 5638 del capitale, e ducati 5834 per tutte le terze decorse: sicchè in tutto era il debito di ducati 11472. Pagò egli allora prontamente i ducati 5834 d'interesse, e si obbligò a pagare i duc. 5638 ai seguenti creditori di D. Antonio: al monistero di Donnaromi-

(1) *Fol.*

mita ducati 1450: al Duca di Limatola ducati 1403: a D. Carmino Paulicelli 200: a Rosa Mazzeri 200: a Tommaso Scarano 140: a Francesco Sorrentino 45: al Marchese Mascambruno 2200. I quali furon poi interamente pagati dal patrimonio del Duca D. Niccola Pisanelli, dedotto l'anno 1730, fra il quale fu dedotto e venduto il feudo di Carpinone, come apparisce per la relazion de' creditori di esso Duca D. Niccola (1): dalle liberazioni (1), e compiutamente dalla fede dello Scrivano (3).

Ed ecco interamente pagato il prezzo del feudo. Sicchè la nostra illustre clientola non è debitrice.

Dalli premessi fatti risulta ad evidenza, non avere D. Antonio Macedonio ipoteca nè su de' beni feudali, nè su de' burgensatici di Carpinone: e non avere niun dritto per la delegazione: e risulta d'altra parte, la nostra illustre clientola non essere debitrice. Ecco provato quello, che intendeva provarsi, cioè, mancare l'azione all'attore, e non avere obbligazione la nostra illustre clientola. E se questo è, come lo è di fatto, non è manifesta cosa, che la presente lite è una ingiusta molestia, un farnetico, un capric-

(1) Fol. 232. *proc. patrim. Ducis Pescularum.*

(2) Fol.

(3) Fol. 200 *dict. proc. acta seq.*

(XIV)

piccio? E non è giusto perciò, che nel punto medesimo, in cui si affolve dal giudizio la signora Duchessa delle Pesche, si condanni lo attore a ristorarla delle spese della lite? La qual cosa, come assai giusta, tien fermo la nostra clientola di ottenere.

A' 16 di agosto 1776.

Placido Terracciani

VA1
4516823